

DETMINAZIONE N. 1/2021

OGGETTO: Validazione del Piano Finanziario TARI 2021 e verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rilevato che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

Visto l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, così come integrata dalle Deliberazioni 238/2020/R/Rif e 493/2020/R/Rif, con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

Osservato, in particolare, l'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha previsto "Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...] Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti";

Rilevato che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"; Visto che l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]";

Rilevato che nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali", predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente; Osservato che l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: "Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti"; Vista la Deliberazione n. 12/2020 del Comitato d'Ambito della Regione Liguria per il ciclo dei rifiuti del 17 febbraio 2020 con la quale lo stesso ha attribuito per quanto riguarda l'anno 2020 le funzioni assegnate all'Ente

territorialmente competente di cui all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA direttamente ai Comuni;

Considerato che tale impostazione è stata discussa anche durante l'incontro tra ARERA e Regioni del 19/2/2020, nel corso della quale è stata confermata la competenza Regionale rispetto all'individuazione degli ETC e non sono stati sollevati elementi ostativi all'individuazione, in via transitoria, dei Comuni affidatari in tale ruolo;

Visto che con nota prot. 9452 del 01/03/2021 la Regione Liguria ha chiarito che "Poiché gli effetti della citata Ordinanza n.81 prevedono la prosecuzione delle funzioni di affidamento del servizio a livello comunale fino al termine del 30.6.2021, tenuto conto del Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2021, che ha fissato la scadenza del 31.3.2021 per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 2021/2023 degli Enti Locali, e conseguentemente per la validazione del PEF, si deve intendere, analogamente, prorogata la funzione di validazione del Piano economico finanziario in capo ai Comuni anche per l'anno in corso";

Considerato che alla luce di quanto rilevato ai punti precedenti emerge che nell'ambito della Regione Liguria, il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni e questi ultimi si trovano quindi nella condizione di dover sopperire alle mansioni affidate all'E.T.C., senza tuttavia disporre dell'adeguata formazione in merito agli adempimenti da adottare;

Rilevata la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" ed in particolare quanto disciplinato all'articolo 1.4: "Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF";

Preso atto di quanto disciplinato nella Deliberazione 443/2019/R/Rif, all'articolo 6.2 "Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente";

Vista la FAQ n. 1.1 pubblicata da ARERA sul proprio sito internet il 12 giugno 2020, con la quale l'Autorità ha precisato che "I soggetti tenuti a predisporre il piano economico finanziario (di seguito: PEF) sono il gestore o i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia. Qualora un servizio o una porzione dello stesso sia affidato ad uno o più gestori (ossia siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti), gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori. Spetta all'Ente territorialmente competente verificare che tali soggetti siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori d'opera"; Vista la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari; Preso atto inoltre che all'articolo 1.1 della Deliberazione 57/2020 sopra citata, viene disposto: "In continuità con le modalità seguite, secondo la normativa vigente, per i

procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi, i gestori di cui al comma 1.1 del MTR che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero i singoli servizi che lo compongono, trasmettono all'Ente territorialmente competente gli atti di competenza ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF"; Vista la specifica fornita da ARERA nella Deliberazione 443/2019 in merito alle componenti del perimetro gestionale assoggettato alla regolazione da parte dell'Autorità stessa, che consistono in: "a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani";

Visto il Piano Finanziario trasmesso da ultimo dal S.A.T. s.p.a. (Gestore del servizio di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ed indifferenziate e del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade e del suolo pubblico) con cui è stato determinato il Piano Finanziario "grezzo" per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR di ARERA;

Vista la Determinazione adottata dall'Ufficio Tributi n. 4 22/06/2021, in qualità di soggetto incaricato alla predisposizione del PEF, contenente anche i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti urbani in ottemperanza a quanto stabilito nell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, articolo 7 commi 7, 8 e 9, con cui è stato determinato il Piano Finanziario "grezzo" per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR di ARERA;

Vista l'Appendice 2 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA che fornisce uno schema di relazione comprendente le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente, disponendo tra l'altro "L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo";

Osservato che l'articolo 1.2 della Deliberazione 57/2020 prevede che "Laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente documenti di trovarsi nelle condizioni di non ricevere adeguata collaborazione da altre amministrazioni per lo svolgimento dell'attività di validazione, ne dà comunicazione all'Autorità nell'ambito della trasmissione degli atti di competenza";

Considerato che la FAQ 1.3 emanata dall'Autorità il 12 giugno 2020 ha rafforzato il concetto di separazione delle competenze come descritto al punto precedente, affermando che l'Ente territorialmente competente può coincidere con il gestore "ad esempio qualora l'ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d'opera";

Considerato che il Comune di Millesimo ricade nella casistica appena descritta e pertanto si è reso necessario individuare due distinte unità organizzative interne, l'una (coincidente con l'Ufficio Tributi) deputata alla redazione del Piano Finanziario e della trasmissione all'Autorità del Piano Finanziario definitivo aggregato ed un'altra (coincidente con il Segretario Comunale) che si dovrà occupare della procedura di validazione;

Considerate le difficoltà applicative dell'impianto regolatorio che, rivolgendosi genericamente agli Enti Territorialmente Competenti come soggetti diversi dall'ente locale, non ha provveduto a disciplinare regole chiare ed univoche ad uso degli uffici comunali, che permettessero una evidente attribuzione di compiti, e rilevando il silenzio dell'Autorità durante il primo anno di applicazione, si delinea per questo Comune la

condizione di dover interpretare la disciplina contenuta nell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif e s.m.i., che si ritiene comunque di aver integralmente applicato;

Considerato che lo scrivente ufficio debba descrivere i contenuti di cui ai punti seguenti dello schema di relazione succitato: 4.1 Attività di validazione svolta 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 4.4 (Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie);

Rilevato che la relazione allegata alla presente determinazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale contiene tutti gli elementi descrittivi necessari all'espletamento della mansione di validazione attribuita dall'Autorità all'Ente Territorialmente Competente, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori sia in relazione alle scritture contabili sia per quanto concerne il rispetto del MTR delineato dall'Autorità;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 48 comma 2 e 107;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. di approvare e validare il Piano Economico Finanziario in allegato (Allegato 1) predisposto secondo il Metodo MTR 2020 conforme alla Deliberazione 443/2019/R/Rif nei limiti delle specifiche condizioni operative, amministrative e contrattuali dell'Amministrazione e dei gestori, di competenza del Comune di Millesimo in qualità di Ente territorialmente competente (Etc) di cui all'art. 6 della citata Deliberazione 443/2019/R/RIF;
2. di approvare la relazione in allegato (Allegato 2) alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente tutti gli elementi descrittivi necessari alla validazione del Piano Finanziario TARI 2021;
3. di approvare l'Allegato 3 alla presente determinazione contenente la dichiarazione di veridicità ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2020;
4. di trasmettere ad ARERA, per il tramite dell'ufficio tributi, entro 30 giorni dall'adozione della presente determinazione il piano economico finanziario validato, costituito dalla documentazione di cui al precedente punto 3, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli a partire dai format resi disponibili sul sito dell'Autorità;
5. di rinviare al Consiglio Comunale tutta la documentazione approvata con la presente Determinazione affinché lo stesso possa adottarla;
6. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio.

Millesimo, li' 24/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Paola Piera Bagnasco